

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DELLE TRASFERTE E DEI RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI DI LUCCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA S.R.L.

Art. 1

Premessa

La presente disciplina è adottata visto l'art.11, comma 5, dello Statuto di Lucca In-Tec s.r.l. (di seguito, "società") e ha come punto di riferimento il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019 in materia di: "Indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonché dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali", nonché la disciplina del trattamento delle trasferte del personale, dei dirigenti e degli amministratori della Camera di Commercio di Lucca.

Art. 2

Rimborso spese

1. Agli amministratori della società è riconosciuto, per lo svolgimento delle funzioni proprie presso la sede della società, se residenti fuori del comune dove ha sede Lucca In-Tec s.r.l., il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, come individuate nel presente regolamento.
2. La liquidazione del rimborso spese avviene a cura del personale amministrativo della società su richiesta scritta dell'interessato contestuale allo svolgimento delle attività in sede.
3. E' consentito l'utilizzo del mezzo proprio in quanto ritenuto in via generale funzionale sotto il profilo organizzativo.
4. Nei casi di cui al comma 1, per ogni chilometro percorso è dovuta un'indennità pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina verde nell'importo vigente nel mese/periodo in cui viene effettuata la trasferta.
5. Per il computo dei chilometri si fa riferimento alle distanze ufficiali tra la sede della società (o di residenza/dimora abituale, se più vicina) e quella della località di trasferta. Le distanze vengono rilevate dal portale italiano Internet della Michelin, o altro portale Web di cartografia digitale a rilevanza nazionale. L'ufficio liquidatore Ragioneria procederà d'ufficio a ridurre i chilometri eventualmente indicati in eccedenza sulle tabelle riepilogative.
6. Sempre per le finalità di cui al comma 1, sono rimborsabili eventuali spese sostenute per pedaggi autostradali debitamente attestati da idonei documenti fiscali.

Art. 3

Spostamenti per attività in ambito comunale

Gli spostamenti degli amministratori nell'ambito del Comune dove ha sede la società per motivi legati all'esercizio delle funzioni non dà luogo a rimborsi.

Art.4

Rimborsi delle spese per missioni istituzionali

1. Le disposizioni di cui all'art.2 si applicano anche nel caso in cui gli amministratori della società si recano fuor dal Comune ove ha sede la società per la partecipazione in presenza a riunioni indette da altri soggetti pubblici e privati per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Laddove per le finalità di cui al comma precedente sia utilizzato per lo spostamento il treno, è riconsociuto il rimborso delle spese di viaggio nei limiti dell'importo previsto per la classe "premium".

3. Per la liquidazione del rimborso spese deve essere allegato alla richiesta scritta dell'interessato il documento di viaggio regolarmente vidimato.